



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le politiche europee*



## **Intesa**

**tra il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche e agli affari europei  
e  
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

*in attuazione dell'articolo 2, comma 8,  
della Legge 234 del 24 dicembre 2012*

**LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

**E**

**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLE POLITICHE E AGLI AFFARI EUROPEI**

VISTO l'articolo 2, comma 8, della legge 234 del 24 dicembre 2012, che demanda ad un atto d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli Affari europei e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la definizione dei criteri in base ai quali la Conferenza designa un contingente massimo di sei unità, di cui può avvalersi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee;

VISTO l'atto d'intesa espressa tra il Ministro per gli Affari europei e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 17 ottobre 2013;

CONSIDERATA la necessità di rendere più agevole l'acquisizione di risorse umane idonee appartenenti ai ruoli organici delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in forza del quale "per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .... la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo";

CONSIDERATO, altresì, necessario assicurare al contingente, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 234 del 2012, una reale ed effettiva condizione di parità di trattamento, rispetto al corrispondente personale dello Stato, chiamato a prestare servizio presso il medesimo Dipartimento ai sensi del medesimo articolo 2, comma 7 e ciò anche al fine di una più uniforme applicazione dei principi che informano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad un aggiornamento del suddetto atto d'intesa;

**ESPRIMONO INTESA SUI SEGUENTI CRITERI PER EFFETTUARE LE DESIGNAZIONI  
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 8, DELLA LEGGE 234 DEL 24 DICEMBRE 2012**

1) Il Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 234 del 2012, nei limiti di un contingente massimo di sei unità, può avvalersi di personale delle Regioni o delle Province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in possesso dei seguenti requisiti:

- un'adeguata conoscenza del diritto europeo e delle sue politiche in particolare nei settori del mercato interno e della concorrenza;
- un'adeguata conoscenza dei profili di diritto europeo e delle sue politiche nelle materie di competenza regionale;
- lo svolgimento di precedenti esperienze professionali presso istituzioni o organi dell'Unione europea o con incarichi afferenti le politiche e le relazioni con l'Unione europea o l'attuazione del diritto europeo;
- la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea, diversa dall'italiano, con preferenza per la lingua inglese.

2) A seguito della richiesta delle sei unità di personale di cui alle premesse da parte del Dipartimento per le politiche europee, la Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome acquisisce le candidature che devono essere inviate con lettera del Presidente della Regione o Provincia autonoma per la valutazione congiunta.

3) La valutazione congiunta del possesso dei requisiti da parte del personale interessato viene effettuata da un'apposita commissione di valutazione, composta dal Segretario Generale della Conferenza, o suo delegato, dal Capo del Dipartimento per le Politiche europee, o suo delegato, con il supporto tecnico della Segreteria della Conferenza delle Regioni e procede alla valutazione dei requisiti, stilando la graduatoria da sottoporre alla Conferenza.

4) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, verificati come sopra i requisiti, designa il personale da assegnare al Dipartimento per le Politiche europee.

5) Il personale, di cui al punto 2), assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee conserva lo stato giuridico dell'amministrazione di appartenenza.

6) Fermo restando il rapporto di dipendenza organica del suddetto personale con le Amministrazioni di rispettiva appartenenza, cui compete disporre i relativi provvedimenti di assegnazione, il Dipartimento per le politiche europee è legittimato, in analogia a quanto avviene per il restante personale comandato presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad esercitare nei confronti del medesimo personale i poteri gerarchici (direttivo e disciplinare nonché gestionale) spettanti al datore di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in quanto attinenti alla sfera funzionale ed operativa per lo svolgimento della

prestazione, ivi comprese le determinazioni relative all'articolazione dell'orario di lavoro e alle modalità di raggiungimento degli obiettivi di attività.

7) Dalla data del presente atto d'intesa, al personale di cui trattasi si applica, in via analogica, la medesima disciplina relativa alla gestione del rapporto di lavoro e il trattamento economico accessorio previsto per il personale comandato presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


8) Resta fermo che la spesa per la corresponsione delle competenze fisse del trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare comprensivo della tredicesima mensilità, progressione economica orizzontale, R.I.A, eventuali assegni ad personam), spettante al medesimo personale, sarà a carico delle rispettive Amministrazioni di provenienza. Gli oneri per il trattamento economico accessorio saranno a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9) La posizione di assegnazione del personale delle Regioni e Province autonome presso il Dipartimento per le Politiche europee, da rinnovarsi di anno in anno, previa comunicazione alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, cessa al venir meno delle esigenze di servizio che tale posizione hanno determinato, ovvero qualora venga meno l'assenso del personale interessato.

10) Dalla data della presente intesa è abrogata l'intesa del Ministro per gli affari europei e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17 ottobre 2013.

Roma, 22 febbraio 2017.

**Sottosegretario di Stato con delega alle  
politiche e agli affari europei  
on. Sandro Gozi**



**Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province Autonome  
Stefano Bonaccini**

